

MODULARIO
280UN99006



0039081293395

MOD. 99/09

*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per il Trasporto stradale e per L'intermodalità
Div. 2 - Autotrasporto di persone

Via G. Caraci 36 - 00157 ROMA
Tel. 0039 06 41584245 - Fax 0039 06 41584005

10 AGO. 2009

CA/58/A

Federnoleggio Confesercenti Napoli
via Duomo, 290
80138 Napoli

Prot. n. RU 79078 U (10.08.2009)

(Rif. e-mail del 03.06.09; 11.06.09; 17.06.09 e
18.06.09)

OGGETTO: risposta a richiesta chiarimenti uso proprio.

L'articolo 82 del codice della strada (D.lgs. 285/92) stabilisce che si è in presenza di uso di terzi quando sussistono due condizioni:

- 1) un veicolo è utilizzato nell'interesse di persona diversa da quella indicata nella carta di circolazione;
 - 2) ciò avviene dietro corrispettivo.
- In tutti gli altri casi i veicoli si intendono utilizzati in uso proprio.
- Per quanto concerne la seconda condizione, giova preliminarmente precisare che l'elemento del corrispettivo sussiste nei casi in cui il trasporto sia regolato da un contratto di trasporto, seppur a titolo gratuito, regolamentante in quest'ultimo caso comunque un rapporto economico tra i due contraenti, ritenuto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico: il corrispettivo -cioè una controprestazione a quella di trasporto economicamente valutabile- si può ritenere assente solo quando il veicolo è utilizzato per effettuare trasporti amichevoli o di cortesia.

In merito alla prima condizione, si fa presente che nel caso in cui l'intestatario della carta di circolazione sia un'impresa, si ha l'utilizzo nell'interesse della stessa quando l'uso del veicolo contribuisce in modo diretto al raggiungimento dello scopo sociale dell'impresa medesima. E' il caso ad esempio di utilizzo di autovetture per il trasporto del personale di un'impresa dal domicilio al luogo di lavoro o per i loro spostamenti per l'espletamento della loro attività lavorativa.

Con riferimento alle situazioni prospettate nel quesito in parola, l'utilizzo di autovetture intestate a ristoranti o ad alberghi per trasportare la propria clientela, al fine di agevolare ad essa il raggiungimento dei locali in cui si svolge l'attività imprenditoriale, si ritiene che non possa rientrare nell'utilizzo in uso proprio consentito per le autovetture, in quanto il trasporto si svolge da un lato nell'interesse di persona diversa da quella indicata nella carta di circolazione (la clientela sicuramente è beneficiaria della prestazione di trasporto) e il trasporto con esse effettuato, seppur non immediatamente oneroso per il cliente, è pur sempre da annoverare, sul piano giuridico, come prestazione regolata da un contratto a titolo gratuito, sicché esso rientra nel più ampio rapporto contrattuale cliente-imprenditore, avente natura senz'altro economica.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE
(Ing. Marco Pittaluga)